

# PRIVACY E INNOVAZIONE

STUDI E RICERCHE SULLA PROTEZIONE  
DEI DATI PERSONALI NELL'ERA DIGITALE

II

## *Direttore*

Riccardo ACCIAI

Garante per la protezione dei dati personali

## *Comitato scientifico*

César ALONSO-IRIARTE

Commissione europea

Sauro ANGELETTI

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Luigi CANNADA-BARTOLI

Avvocato del Foro di Roma

Daniele DE PAOLI

Garante per la protezione dei dati personali

Federico FERRO-LUZZI

Università degli Studi di Sassari

Fabio GIGLIONI

Sapienza – Università di Roma

Sergio LARICCIA

Sapienza – Università di Roma

Stefano LEONARDI

Sapienza – Università di Roma

Daniele PERUCCHINI

Fondazione Ugo Bordon

Marilena VENDITTELLI

Sapienza – Università di Roma

Andrea VITALETTI

Sapienza – Università di Roma

# PRIVACY E INNOVAZIONE

## STUDI E RICERCHE SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELL'ERA DIGITALE



La collana “Privacy e Innovazione” ospita i risultati delle attività di studio e ricerca avviate o promosse dal Centro studi privacy e nuove tecnologie: monografie tematiche, raccolte di scritti, *paper*, che seguono l’evoluzione del tema della protezione dei dati personali in una prospettiva multidisciplinare (giuridica, tecnologica, politico–sociale) proponendo chiavi di lettura innovative. La Collana può raccogliere inoltre gli atti dei convegni organizzati dal Centro studi, gli interventi e i documenti presentati dai Soci in occasione della partecipazione, in qualità di relatori, a conferenze e convegni, nonché ogni ulteriore contributo ritenuto meritevole. In “Privacy e Innovazione” sono pubblicate opere di alto livello scientifico, anche in lingua straniera, per facilitarne la diffusione internazionale.

Il direttore approva le opere e le sottopone alla revisione paritaria con il sistema del “doppio cieco” (*double blind peer review*) nel rispetto dell’anonimato sia dell’autore, sia dei due revisori che sceglie: l’uno da un elenco deliberato dal comitato scientifico, l’altro dallo stesso comitato in funzione di revisore interno. I revisori rivestono o devono aver rivestito la qualifica di professore universitario di prima fascia nelle università italiane o una qualifica equivalente nelle università straniere.

Ciascun revisore formulerà una delle seguenti valutazioni:

- pubblicabile senza modifiche;
- pubblicabile previo apporto di modifiche;
- da rivedere in maniera sostanziale;
- da rigettare;

tenendo conto della: *a)* significatività del tema nell’ambito disciplinare prescelto e originalità dell’opera; *b)* rilevanza scientifica nel panorama nazionale e internazionale; *c)* attenzione adeguata alla dottrina e all’apparato critico; *d)* adeguato aggiornamento normativo e giurisprudenziale; *e)* rigore metodologico; *f)* proprietà di linguaggio e fluidità del testo; *g)* uniformità dei criteri redazionali. Nel caso di giudizio discordante fra i due revisori, la decisione finale sarà assunta dal direttore, salvo casi particolari in cui questi provveda a nominare tempestivamente un terzo revisore a cui rimettere la valutazione dell’elaborato. Le schede di valutazione verranno conservate. Il termine per la valutazione non deve superare i venti giorni, decorsi i quali il direttore della collana, in assenza di osservazioni negative, ritiene approvata la proposta. Sono escluse dalla valutazione gli atti di convegno, le opere dei membri del comitato scientifico e le opere collettive di provenienza accademica. Il direttore, su sua responsabilità, può decidere di non assoggettare a revisione scritti pubblicati su invito o comunque di autori di particolare prestigio.

*Classificazione Decimale Dewey*

— **342.240858 (23.) DIRITTO ALLA TUTELA DELLA RISERVATEZZA. UNIONE EUROPEA**

*Thema*

— Soggetto: **LNDC2. Diritto della riservatezza (privacy)**

— Qualificatori: **3MR. XXI secolo, 2000-2100**

# **Il GDPR alla prova delle “semplificazioni”**

La disciplina *data protection* tra difesa di  
un diritto fondamentale e proposte di revisione

*a cura di*  
**Riccardo Acciai**

*Prefazione di*  
Ginevra Cerrina Feroni

*Contributi di*  
Riccardo Acciai  
Sergio Aracu  
Luca Bolognini  
Angelo Cianciosi  
Vincenzo Colarocco  
Matteo Colombo  
Giusella Finocchiaro  
Raffaella Grisafi  
Stefano Leucci  
Nicola Lupo  
Pierluigi Perri  
Eugenio Prosperetti  
Luigina Sgarro  
Elena Tabet  
Razmik Vardanian





ISBN  
979-12-218-3008-8

PRIMA EDIZIONE  
**ROMA 21 OTTOBRE 2026**

*La semplicità è  
l'ultima sofisticazione*

(Leonardo da Vinci)



## Indice

- 13    *Prefazione*  
Ginevra Cerrina Feroni
- 19    Introduzione  
*Riccardo Acciai*
- 37    PARTE PRIMA – *Informare o spiegare?*
- 39    Semplificazione e trasparenza  
*Sergio Aracu*  
1. Le criticità attuali, nell’ambito della trasparenza imposta dal GDPR, 39 – 2. Quali sono gli strumenti attualmente a disposizione per semplificare gli oneri informativi?, 42 – 3. Prospettive future, le modifiche proposte dal *digital omnibus*, 49 – 4. Prospettive future, le modifiche auspicabili, 50,
- 52    L’informazione in caso di crisi  
*Angelo Cianciosi e Vincenzo Colarocco*  
1. Premessa, 52 – 2. Il triplice volto dell’informazione, 54 – 3. Tre orologi, una sola azienda, 54; 4. Il caso: cosa ha fatto Infocert?, 55 – 5. Il punto cieco: «è stato il fornitore», 58 – 6. Conformità non è fiducia, 59 – 7. Le lezioni oltre il caso, 60 – 8. Il valore di farlo insieme, e di farlo prima, 62.
- 65    Ottenere attenzione  
*Luigina Sgarro*  
1. Introduzione: l’attenzione è un bene scarso, 65 – 2. Funzionale e disfunzionale: una bussola più utile del giusto e dello sbagliato, 67 – 3. Obiettivi e strumenti: l’antica confusione che rende opachi i ruoli, 70 – 4. L’arte di farsi ascoltare, 74 – 5. La costruzione dell’autorevolezza, 77 – Sensibilizzare, coinvolgere, educare: tre verbi, molte funzioni, 81 – 7. La relazione come parte del risultato, 83 – 8. Il paradosso del diventare “inutili”, 85 – 9. Varietà umana e complessità comunicativa: una curva di Gauss molto affollata, 86 – 10. Conclusioni: l’attenzione come forma di *leadership*, 89 – *Riferimenti bibliografici*, 91.

93     PARTE SECONDA – *Metodi e strumenti per semplificare*

95     *Focus sul data breach*

*Elena Tabet*

1. Il *data breach*, come problema giuridico e organizzativo, 95 – 2. Le conseguenze per le persone e per le organizzazioni, 96 – 3. La responsabilizzazione del titolare del trattamento, 97 – 4. Il ruolo del responsabile del trattamento, 98 – 5. Quando decorrono le 72 ore?, 98 – 6. La notifica all'Autorità di controllo, 99 – 7. La comunicazione agli interessati, 100 – 8. Riservatezza, integrità e disponibilità, 101 – 9. Le misure di sicurezza come processo continuo, 102 – 10. La valutazione dei rischi, 103 – 11. Violazioni transfrontaliere e meccanismo dello sportello unico, 104 – 12. Un modello operativo per la gestione del *data breach*, 104 – 13. Conclusioni, 105 – *Riferimenti bibliografici*, 107.

109    Il ruolo dei Codici di condotta tra complessità normativa e ricerca di semplificazione applicativa

*Raffaella Grisafi*

1 Profili introduttivi, 109 – 2. Le caratteristiche dei Codici di condotta, 112 – 3. Gli effetti dei Codici: i rischi e i vantaggi nell'ottica di un sistema integrato dei controlli interni, 117.

121    Gli Organismi di monitoraggio dei codici di condotta

*Eugenio Prosperetti*

1. La funzione e l'accreditamento degli Organismi di monitoraggio: collegi di persone o entità giuridiche già definite?, 125 – 2. La dinamica dei rapporti tra aderenti e Organismo di monitoraggio e la valenza dell'adesione a un Codice di condotta, 123 – 3. *De jure condendo*: il Codice di condotta come strumento di semplificazione, 129.

131    Le certificazioni ai sensi del GDPR

*Razmik Vardanian*

1. Introduzione: uno strumento di semplificazione operativa per la *compliance data protection*, 131 – 2. Il *risk based approach* e il principio di *accountability* nella protezione dei dati personali, 133 – 3. La certificazione come meccanismo di semplificazione, 135 – 4. Le certificazioni GDPR come strumento di co-regolamentazione, 137 – 5. Ambito di applicazione soggettivo e oggettivo, 138 – 6. Criteri di certificazione e il Sigillo europeo, 142 – 7. Lo scenario certificativo attuale, 141 – 8. Effetti e vantaggi della certificazione ai sensi del GDPR, 144 – 9. Conclusioni, 146 – *Riferimenti bibliografici*, 148.

- 151 PARTE TERZA – *La semplificazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali*
- 153 La semplificazione nel settore digitale  
*Giusella Finocchiaro*
- 161 Le semplificazioni al GDPR  
*Pierluigi Perri*  
1. Introduzione, 161 – 2. La semplificazione normativa nel diritto della protezione dei dati: un fenomeno non nuovo, 162 – 3. Le critiche: l’iper-trofia normativa della *Digital Strategy* europea, 165 – 4. La vaghezza normativa e le “norme scioglilingua”, 168 – 5. I rischi della semplificazione: il “*Catch 30*” normativo, 169 – 6. Le modifiche normative in discussione: un’analisi critica, 170 – 7. Chiarezza normativa come processo interpretativo, 172 – 8. Conclusioni, 173.
- 175 Il *Data Act* e il nuovo quadro giuridico europeo per l’accesso ai dati  
*Stefano Leucci*  
1. Introduzione, 175 – 2. Il *Data Act* nel contesto del mercato unico dei dati, 176 – 3. Diritti degli utenti e obblighi dei detentori di dati (B2C/B2B), 179 – 4. Condivisione dei dati con le autorità pubbliche in caso necessità (B2G), 183 – 5. Portabilità dei servizi *cloud* e interoperabilità, 186 – 6. Tutela dei segreti commerciali e dei diritti di proprietà intellettuale, 190 – 7. Profili di enforcement e sanzioni, 193 – 8. Osservazioni critiche e prospettive future, 199 – 9. Conclusioni, 197.
- 201 Semplificare anche scrivendo meglio?  
*Nicola Lupo*  
1. Una premessa, 201 – 2. Semplificare è complicato, 202 – 3. Le spinte alla complicazione e qualche possibile soluzione, 203.
- 211 Che ne pensano gli *stakeholder*?  
*Luca Bolognini*
- 219 Quali reazioni e quali proposte dal mondo dei professionisti privacy?  
*Matteo Colombo*
- 223 Gli Autori



## Prefazione

di GINEVRA CERRINA FERONI\*

### 1. Premessa

La frase di Leonardo “*La semplicità è l’ultima sofisticazione*” è il *fil rouge* delle preziose discussioni avvenute nel Privacy Camp svoltosi ad Abano Terme dal 7 al 9 novembre 2025 e che hanno dato lo spunto per questo imprescindibile volume.

Questa frase ci invita a riflettere su ciò che è importante considerare nell’elaborazione del sapere così come nello svolgimento di un compito in un contesto professionale.

Il vero sapere è quello che è capace di cogliere il cuore dei problemi, che riesce ad attingere alla dimensione più profonda delle questioni e, quindi, individuarne il contenuto essenziale, il *Wesensgehalt*. Ecco la necessità di sfrondare il superfluo, di semplificare, di mettere da parte i profili più puntuali e di dettaglio, così che residui solo ciò che veramente conta.

La semplicità in quest’ottica non ha niente a che vedere con la banalizzazione, ma al contrario mira a mettere al centro l’essenza delle cose, il nucleo profondo di un concetto.

Amo la sintesi. La limpidezza del pensiero significa aver fatto chiarezza dentro di te. È liberarsi dalle cose inutili, dai fardelli di parole, dalle retoriche, le frasi fatte. La sintesi è la verità, non paludata, coraggiosa, onesta, brutale.

La semplicità così intesa ha anche un risvolto in ambito regolatorio.

Anche nello stabilire la regolazione di un certo fenomeno il legislatore può scegliere di dettare solo le regole essenziali, che

---

\* Professoressa ordinaria di Diritto costituzionale italiano e comparto, Università degli Studi di Firenze – Vice Presidente del Garante per la protezione dei dati personali.

individuino il punto focale della disciplina, lasciando i profili puntuali e di dettaglio ai destinatari, che devono stabilirli in coerenza con la disciplina base.

La ricerca dell'essenzialità regolatoria si può sostanziare in una regolazione per principi piuttosto che per disposizioni puntuali. In questo senso, il GDPR è ispirato ad una semplicità regolatoria perché fondato su una disciplina dettata soprattutto attraverso principi, più che regole puntuali.

Penso non solo ai principi specifici (di *liceità*, *minimizzazione*, *privacy by design*) ma anche al super principio di *accountability*, che rimette al titolare del trattamento l'individuazione delle modalità concrete con cui declinare l'assetto disciplinare del trattamento dati nella singola fattispecie, consentendo quasi di costruire un assetto disciplinare a misura specifica dell'ambito d'interesse.

## 2. Alcuni aspetti migliorabili della normativa

A ben vedere, nonostante questo impianto (per così dire, essenziale) il GDPR, pur avendo apportato importantissime innovazioni nell'approccio alla tutela dei dati personali, ha mostrato alcuni limiti, in particolare con riferimento alla circolazione di tali risorse, oggi oggetto di alcune importanti normative europee come il *Data Act* e il *Data Governance Act*. Non sono inoltre state prese in considerazione le esigenze specifiche delle realtà imprenditoriali di minore dimensione rispetto alle grandi aziende. Non si ha tutti i torti quando, talvolta, si parla di "elevati oneri" previsti dal GDPR per adeguarsi alla normativa. Infatti, le piccole e medie imprese sono spesso oberate di oneri rispetto alla loro capacità effettiva di gestione.

In un Paese come l'Italia, dove il 99,9% del tessuto produttivo è fatto di PMI e il 94% sono micro-imprese, ridurre adempimenti meramente formali è non solo utile, ma necessario. Rispetto alle considerazioni sopra svolte sulla schematica semplicità con cui era stato pensato il GDPR potrebbe persino pensarsi a un suo

cortocircuito, nel senso che per realtà così minime *l'accountability* rischia di costituire un *boomerang*, mancando per esse la capacità di procedere a quella conformazione dell'assetto regolatorio, che richiede ampiezza di sguardo, capacità di analisi ed esperienza.

Per le imprese più piccole può dunque essere preferibile un assetto regolatorio minimo posto dall'esterno, piuttosto che la necessità di invertere disposizioni di principio con riferimento ad ambiti specifici. Senza contare che la liberazione da alcuni oneri può persino favorire l'impiego di tempo e risorse per investimenti reali in sicurezza e *governance* del dato.

Ancora, è evidente che il GDPR, come tutte le normative vigenti per un periodo più o meno lungo, necessita di essere aggiornato alle interpretazioni evolutive che le Autorità e le Corti, sia a livello nazionale che europeo, hanno dato delle singole questioni.

### **3. Le motivazioni che causano il *gap* tecnologico dell'Unione Europea**

Fatte queste dovute riflessioni, tuttavia, è doveroso partire da un'analisi delle criticità più rilevanti che hanno causato e causano il grave distacco, in termini di innovazione e sviluppo tecnologico, dell'Unione Europea rispetto ad altri Paesi, Stati Uniti e Cina su tutti.

Lo dico chiaramente: non credo si possano imputare al GDPR, o alle sole normative in ambito tecnologico, problemi di sviluppo che sono ben più complessi. Anzi, concentrarsi solo su questo aspetto rischia di mascherare le reali cause del ritardo europeo.

In primo luogo, va evidenziata la strutturale carenza di investimenti in tecnologia da parte dell'Ue rispetto ai Paesi leader del settore. Se, per fare un esempio, ci concentriamo sullo sviluppo dell'intelligenza artificiale, dal 2015 al 2024, gli Stati Uniti

hanno investito 470 miliardi di dollari, la Cina 100, mentre l'Unione Europea soltanto 50<sup>1</sup>.

Anche in termini di registrazione di brevetti in ambito IA, la situazione non cambia: prendendo ad analisi il 2022, in Ue ne sono stati registrati appena 786, contro i 16.000 degli Stati Uniti<sup>2</sup>.

Inoltre, almeno i seguenti fattori di differenza tra il vecchio continente e i Paesi oggetto di confronto, devono essere presi in considerazione:

- l'ingente pressione fiscale sul costo del lavoro nella maggior parte dei Paesi europei;
- l'insufficiente radicamento dei partenariati pubblico-privati;
- la difficoltà nella creazione di un mercato unico digitale che comporta una frammentazione difficilmente gestibile per le imprese, le quali si trovano ad operare con 27 culture, lingue e amministrazioni nazionali differenti;
- la mancanza di propensione al rischio degli investitori europei. Infatti, le startup nostrane tendono ad affidarsi alle banche per i finanziamenti, mentre quelle statunitensi ai *venture capitalist*, i quali hanno una propensione al rischio decisamente maggiore

Infine, le leggi europee in materia di fallimento tendono ad essere molto rigide, mentre il regime americano è meno intransigente nei confronti dei debitori e consente all'imprenditore che ha dichiarato fallimento di "rientrare nel mercato" più facilmente.

Questi fattori non possono e non devono passare in secondo piano perché rappresentano il cuore del problema.

---

<sup>1</sup> STANFORD INSTITUTE FOR HUMAN-CENTERED ARTIFICIAL INTELLIGENCE, *AI Index Annual Report 2025*, capitolo 4 ("Economy"), p. 253 e *passim*.

<sup>2</sup> S. BIAGIO, *Il ritardo dell'Europa nell'intelligenza artificiale: numeri e sfide*, in "Il Sole 24 Ore", 23.8.2024. Il dato europeo proviene da C. CRICKMORE, *Year in Review: Artificial Intelligence at the EPO in 2022*, in «Reddie & Grosse», 7.2.2023 (<https://www.reddie.co.uk/2023/02/07/year-in-review-artificial-intelligence-at-the-epo-in-2022/>) e quello statunitense da R. ACORACI ZECK, *Patente Forecast Widespread Reach of Ai Tech in 2023*, in «Bloomberg Law», 14.11.2022 (<https://news.bloomberglaw.com/bloomberglaw-analysis/analysis-patents-forecast-widespread-reach-of-ai-tech-in-2023>).

#### 4. La semplificazione normativa in ambito tecnologico

Ciò premesso, non voglio eludere la questione della semplificazione della normativa in ambito tecnologico perché è un aspetto che merita una seria riflessione.

Per farlo, voglio partire dal rapporto Draghi<sup>3</sup> il quale, tra le varie cause del ritardo europeo, ha evidenziato che in UE esistono circa 100 leggi *tech-focused* e oltre 270 autorità che hanno competenza sul *network* digitale. Pertanto, secondo il rapporto, l'approccio delle aziende è spesso precauzionale *ex ante*. In particolare Draghi sottolinea che il GDPR è applicato “*con ampio grado di frammentazione*” nei diversi Stati e ciò compromette gli obiettivi digitali e genera incertezza e ritardi nell'uso secondario dei dati (ricerca, *training* IA ecc.).

Il report delinea poi un sovraccarico normativo per le piccole e medie imprese. Infatti, la proliferazione di atti dell'Unione europea genera, inevitabilmente, delle sovrapposizioni e delle incongruenze, con conseguenti oneri sproporzionati.

Ancora, sussiste un problema di c.d. “dati bloccati” che restano chiusi in silos (aziende, ospedali, ministeri, regioni) oppure sono difficili da riutilizzare per divieti o ragioni contrattuali, tecniche o di costo. Aspetto, questo, su cui noi in effetti siamo molto indietro rispetto agli Stati uniti (che adottano tendenzialmente un modello privatistico) e alla Cina (dove si è optato per un'aggregazione centralizzata istituzionale) che hanno creato dataset ampi e integrati per l'IA.

Questi sono aspetti più che condivisibili. La proliferazione normativa crea incertezza e devono esserci degli standard tecnici comuni che aiutino gli operatori ad uniformarsi.

È infatti innegabile che se si dovesse scrivere oggi il GDPR non lo si farebbe nella stessa identica maniera. Dobbiamo essere anche onesti, come già rimarcato, nel dire che talvolta c'è stata

---

<sup>3</sup> Il riferimento è al Rapporto Draghi del settembre 2024, intitolato “*Il futuro della competitività europea*”, commissionato dalla Commissione europea e rinvenibile al seguente indirizzo web: [https://commission.europa.eu/topics/competitiveness/draghi-report\\_en#paragraph\\_47059](https://commission.europa.eu/topics/competitiveness/draghi-report_en#paragraph_47059).

un'applicazione sbilanciata del GDPR a favore della protezione e a discapito dell'altra grande priorità: la circolazione dei dati personali.

Ma resto convinta che la "semplificazione" che Draghi invoca non richiedeva oggi per forza di mettere mano al GDPR o all'AI Act.

Esiste un ampio ventaglio di leve indirette (regolazione secondaria, standard tecnici, linee guida, codici di condotta, pratiche di *procurement*) capaci di togliere attrito operativo.

Si possono uniformare le prassi: ad esempio, European Data Protection Board (EDPB) e autorità nazionali possono adottare *template* comuni (registri dei trattamenti, DPIA, modulistica relativa al *data breach*) e *checklist* convergenti. Io non credo sia necessario intervenire a livello di emendamenti, bensì rafforzare le scelte coordinate.

Per concludere, l'approccio che noi oggi dovremmo tenere come stella polare è quello che cerchi di ricomporre il rapporto fra libertà e regola: la protezione dei dati come garanzia della persona e della fiducia sociale, ma senza dispersioni applicative che svuotino i diritti.

Così si perseguono meno attriti di *compliance*, maggiore certezza transfrontaliera e più innovazione, senza violare la filosofia di fondo del GDPR, che è la cosa più importante.

Credo che occorra e si possa semplificare, ma attenzione: non a costo di negare la sostanza dei diritti degli individui, perché l'innovazione è uno strumento, non rappresenta il fine.

Affinché questo sia possibile, la persona non può e non deve essere ridotta a mero dato, ma deve restare al centro dell'ecosistema digitale europeo.

## Introduzione

di RICCARDO ACCIAI\*

Il Centro Studi Privacy e Nuove Tecnologie, fra le varie attività che pone in essere, cerca di mettere a disposizione le competenze dei propri associati e di quanti vengono in contatto con esso per fornire una formazione auspicabilmente di alto livello, utilizzando, ove possibile, forme di didattica innovative.

Con questa ambizione è nato nel 2023 il *PNT Privacy Camp*, due giorni e mezzo di formazione residenziale presso una splendida *location* in Abano Terme.

L'atmosfera volutamente rilassata, l'allontanamento dalle consuete sedi lavoristiche o convegnistiche e la "complicità" di un centro termale di primario livello hanno consentito, nelle varie edizioni svoltesi, di superare le classiche barriere fra docenti e discenti e le timidezze che si creano spesso nella compresenza di persone esperte e meno esperte.

Si entra, nella maggior parte dei casi, da sconosciuti e si va via la domenica pomeriggio con una serie di contatti, relazioni e, in qualche caso, amicizie destinate a durare nel tempo e a contribuire alla creazione di quella rete che è essenziale fra i professionisti della protezione dei dati.

Queste considerazioni non sono per fortuna solo di chi scrive, ma anche di molti partecipanti al *Camp*, che hanno spesso voluto lasciare, al termine del lungo fine settimana, una testimonianza della loro esperienza con messaggi personali agli organizzatori e sui *social network*.

---

\* Direttore del Centro Studi Privacy e Nuove Tecnologie – Direttore del Servizio relazioni internazionali e con l'Unione europea del Garante per la protezione dei dati personali. Le opinioni espresse nel presente scritto sono riconducibili esclusivamente all'Autore e non impegnano in alcun modo l'Autorità di appartenenza.

Anche l'edizione del 2025 ha fatto registrare questi sentimenti e questa generale percezione.

Dopo aver dedicato la prima edizione all'erompere dell'intelligenza artificiale e la seconda agli effetti sulla disciplina in materia di protezione dei dati personali (e sui suoi "interpreti") causati dalla enorme produzione normativa eurolunitaria (il c.d. *Digital Package*), nel 2025 ci si è soffermati sulle azioni di semplificazione della normativa privacy e, in particolare, del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali (Regolamento (UE) 2016/679, di seguito, nel resto del volume, assai più spesso sinteticamente indicato come "Regolamento" o "GDPR") che si stavano dispiegando.

Il *fil rouge* dell'incontro è stato affidato alla frase attribuita a Leonardo Da Vinci "*La semplicità è l'ultima sofisticazione*", con ciò volendo evidenziare il valore fondamentale del rendere le cose (più) semplici.

Al momento di individuare il tema (alcuni mesi prima dell'effettivo svolgimento del *Camp*), le iniziative di semplificazione erano invero piuttosto circoscritte: si parlava sostanzialmente di intervenire sul registro dei trattamenti, eliminandone l'obbligo di tenuta per le imprese meno dimensionate<sup>1</sup>; soltanto nei mesi

---

<sup>1</sup> La modifica in questione riguardava l'art. 30, par. 5, del GDPR ed era inserita nel pacchetto *Omnibus IV* presentato dalla Commissione europea il 21 maggio 2025 (COM(2025) 501, procedura 2025/0130(COD)). Dalla originaria formulazione che esenta le organizzazioni con meno di 250 dipendenti dalla tenuta del registro dei trattamenti (sempre che questi non risultino occasionali, non presentino un rischio per i diritti e le libertà e non riguardino categorie particolari di dati o dati relativi a condanne e reati), la proposta innalza la soglia da 250 a 750 dipendenti, elimina il requisito del carattere occasionale, elimina l'automatismo legato alla presenza di dati ex artt. 9 e 10 e rende il registro obbligatorio, per i soggetti sotto la nuova soglia, soltanto per i trattamenti suscettibili di presentare un rischio elevato, secondo la logica dell'art. 35 GDPR. L'esenzione sarebbe riferita alle singole attività di trattamento: un'organizzazione sotto soglia dovrebbe quindi registrare le attività ad alto rischio, non necessariamente tutte le altre. EDPB ed EDPS l'8 luglio 2025 hanno adottato il parere congiunto 01/2025 (in Rete, all'URL: <https://www.edpb.europa.eu/documents/legislative-opinion/edpb-edps-joint-opinion-012025-on-the-proposal-for-a-regulation-on-it>), con il quale, sono stati richiesti al legislatore eurolunitario, diversi chiarimenti. Nel corso dei lavori la soglia è stata poi portata a 1.000